



Il Diritto è Diritto

di Alessandro Bongarzone

Ne avevamo già parlato nel numero 95 della rivista, lo scorso maggio, a proposito di comportamenti che venivano attribuiti ai camperisti e degli "opportuni" provvedimenti che, secondo alcuni "probi" cittadini, le amministrazioni locali avrebbero dovuto prendere per "difenderli" dalla loro "inciviltà". Ci riferiamo, in particolare modo, a tutte quelle ordinanze, delibere, determinazioni di Giunta che la fantasia dei sindaci, in ogni parte d'Italia, è riuscita a partorire per non perdere il consenso dei propri "benpensanti" cittadini e per rendere la vita difficile ai camperisti.

Ebbene, torniamo volentieri sulla questione per evidenziare come, non solo non ci sia bisogno di nuove regole (basterebbe applicare il Codice della Strada), ma che tutto questo fiorire di ordinanze rappresenti soltanto una limitazione della libertà di ognuno ed una ingiusta quanto, per fortuna, **inutile ed inane** vessazione. Ce ne fornisce l'occasione una recente sentenza (n.185 del 2009), ultima in ordine di tempo, con cui il **Giudice di Pace di Sulmona** ha dato ragione ad un camperista multato per divieto di sosta dall'amministrazione comunale di Campo di Giove, un comune di 896 abitanti in provincia de L'Aquila.

Il Fatto

Alle 11,15 del giorno di Ferragosto del 2008, il signor R. - di passaggio nel paesino abruzzese ai piedi della Maiella - "sente" che si è fatta l'ora di fermarsi per una sosta.

Decide, quindi, di parcheggiare il suo mezzo (per la cronaca un autocaravan Fiat Ducato) in Via Sulmona senza, però, avvedersi che l'intero territorio del Comune è sottoposto ad divieto di sosta generalizzato per i camper a prescindere dall'uso di campeggio dei suddetti veicoli. Ad onor del vero non è dato sapere se il signor R. ignorasse davvero l'esistenza "dell'ordinanza sindacale n.14 del 9 giugno 2005, come modificata dalla successiva n. 8 del 26 giugno 2006 che istituiva un divieto generale per le ventiquattr'ore di qualsiasi forma di sosta finalizzata al campeggio" o se, invece, ne fosse consapevole ed abbia voluto con



il suo comportamento che, a questo punto, vorremmo definire fortemente ispirato ad un sobrio senso civico, sollevare il caso. Sta di fatto che, da li a qualche mese, il 23 ottobre, il nostro si vede recapitare a casa il verbale di contestazione n. 955 - Reg. Cron. n. 82/08 con cui la Polizia Municipale di Campo di Giove gli contesta "la violazione all'art. 7, commi 1 e 14 del Codice della Strada".

La Sentenza

Non vogliamo, ovviamente, infierire né contestare la buona fede dell'amministrazione comunale ma, come segnalavamo nel nostro articolo sul numero 95, tale comportamento dell'Ente Locale è censurabile perché illegittimo e fortemente vessatorio.

Scrive, infatti, il GdP di Sulmona nelle motivazioni della sentenza: "Orbene l'istituzione di tale divieto, seppure fondata sul potere attribuito ai sindaci ex artt. 6, co. 4 lett. b) e 7, co. 1, lett. a) del C.d.S di introdurre divieti, obblighi, limitazioni di carattere temporaneo o permanente su talune strade per

determinate categorie di veicoli, così come argomentato nell'ordinanza stessa, appare in contrasto con la norma stabilita dall'art. 185, co. 1 del C.d.S. secondo cui "i veicoli di cui all'art. 54, co. 1, lett. m) ai fini della circolazione in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti dagli artt. 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli".

"Conseguentemente - si legge ancora nella sentenza del giudice Franco Cavallone - il provvedimento istitutivo del divieto di sosta, prescindendo da ogni previsione delle modalità di utilizzo dei camper incompatibili al di fuori di strutture attrezzate per attività di campeggio o simili, **introduce un'immotivata discriminazione di trattamento** rispetto ad altre categorie di veicoli, snaturando e svuotando di ogni significato la norma di legge sopra evidenziata, ben potendo, l'autocaravan essere impiegato anche alla stregua di qualsiasi altro veicolo a motore".

Insomma, stante che l'autocaravan - in punta di Diritto - è considerato come qualsiasi altro autoveicolo ed è, quindi, sottoposto alla stessa disciplina, non è consentito introdurre limitazioni che, di fatto, lo discriminino. Del resto, come ricorda la stessa sentenza, il CdS stabilisce che la sosta dell'autocaravan **non costituisce campeggio** qualora: l'autoveicolo poggi al suolo soltanto con le ruote; non emetta deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico; non occupi la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio.

Ed è proprio questo uno dei motivi per cui il GdP di Sulmona ha dato ragione al camperista.

"Ed invero - scrive il dottor Cavallone - con il verbale impugnato, eseguito alle ore 11 e 15 minuti, non risultano accertate attività di pernottamento o di campeggio ma solo e soltanto la sosta dell'autoca-



**NON SOLO
camper**

**VENDITA E NOLEGGIO
DI AUTOCARAVAN
NUOVI E USATI
DI TUTTE LE MARCHE**

**CONCESSIONARIA
per il CENTRO ITALIA**



Monoscocca in vetroresina



FIDITALIA

**Centro installazione HI-FI - Navigazione - DVD - TV - Antifurti satellitari autogestibili -
Elettrauto - Meccanico - Carrozzeria con Assistenza Legale - Rimessaggio al chiuso -
Revisioni e Lavaggio - Tappezzeria per Autocaravan e Autovetture.**

Centro Specializzato Pneumatici per Camper
Installazione, convergenza ed Equilibratura - Gonfiaggio con Azoto

Via dei Castelli Romani, 2L - 00040 Pomezia Tel. 06.91.21.502
06.91.06.106-Cell.337.762672- www.nonsolocamper.net

ravan come un comune autoveicolo, per il quale viene corrisposta la tassa di proprietà per la circolazione". "Non vi è dubbio - conclude la sentenza - che l'ordinanza sindacale in esame, istitutiva del divieto indiscriminato della sosta degli autocaravan ... a prescindere dall'uso per campeggio dei ridetti mezzi, appaia illegittima, poiché non giustificata, in caso di uso del camper come un qualsiasi altro autoveicolo, dalla richiamata "necessità di tutelare la pubblica salute".

Il Giudice di Pace di Sulmona, Franco Cavallone ricorda, infine, che lo stesso Ministero dei Trasporti, con una nota (Prot. 0031543/2007 del 2 aprile 2007), in base al potere conferito dall'art. 35, co. 1, di direttiva in materia di Codice della Strada con vincolo degli enti proprietari delle strade ad applicare le disposizioni in esso contenute, "**ha ritenuto discriminatori** e, quindi, ingiustificati, **i divieti generalizzati di circolazione o di sosta di autocaravan**, in difetto di particolari e documentate esigenze di circolazione o di determinate caratteristiche strutturali delle strade in cui tali divieti vengono istituiti.

Insomma, per concludere, ristabilito che il Diritto è Diritto, ci chiediamo a chi giovi proseguire sulla strada della guerra ai camperisti tenuto conto che, peraltro, il costo che le amministrazioni comunali si trovano a sostenere nei giudizi è tutt'altro che irrilevante e che le risorse risparmiate potrebbero, altresì, essere utilizzate per più valide finalità. Anche perché, soprattutto, non sempre tali giudizi si concludono, come nel caso di Sulmona, con la compensazione delle spese.



www.camperland.it

camperland@infinito.it

Libera la tua voglia di viaggiare!

KENTUCKY Camp

ADRIA

Miller

MOBILVETTA DESIGN

**noleggio • vendita
market • assistenza**

MAGLIANO SABINA RI 1 km USCITA A1
Via Flaminia km 63,00 T. 0744 921905
camperland@infinito.it